

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 99 del 15 maggio 2018: “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2015, n. 11 (Disposizioni per l’istituzione della banca regionale della terra e per favorire l’occupazione del settore agricolo)”.

## INVARIANZA DI SPESA

### Art. 1

*(Modifica all’articolo 3 della l.r. 11/2015)*

L’articolo 1 modifica l’articolo 3 della l.r. 11/2015. In particolare, si specifica che tra i criteri utili per la valutazione del progetto presentato dal soggetto che intende utilizzare un terreno iscritto nella banca regionale della terra figura anche quello della valorizzazione dei prodotti locali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2

*(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/2015)*

Il comma 1 dell’articolo 2 sostituisce il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/2005, che elenca i soggetti ammissibili alle procedura di assegnazione dei beni iscritti nella banca della terra.

Il comma 2 dell’articolo 2 aggiunge due lettere al comma 5 dell’articolo 4, in materia di criteri di priorità da seguire nell’assegnazione dei beni presenti nella banca della terra.

Il comma 3 dell’articolo 2 aggiunge all’articolo 4 il comma 5 bis, specificando che il soggetto assegnatario delle terre ricomprese nella banca della terra si impegna a non affittare o concedere a qualsiasi titolo i terreni assegnati.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

*(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2015)*

L’articolo 3 sostituisce l’articolo 5 in materia di disposizioni transitorie e finali. Viene specificato che i terreni ed i beni inseriti nella banca della terra, che al momento dell’istituzione della banca stessa risultano già affidati, rimangono nella disponibilità dei soggetti affidatari fino alla scadenza dei termini contrattuali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4  
*(Invarianza finanziaria)*

Invarianza: la disposizione attesta l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.